



Scuola Regionale Campania



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Newsletter 5/2008

Maggio 2008

A cura delle dott.sse Angela Fabiano e Vania De Cocco –
Segretari Comunali in servizio presso la SSPAL Campania

Sommario : Solo le elezioni cancellano le Circoscrizioni. --- Fissato con decreto il costo della carta d'identità elettronica. --- Istituire il vice segretario è una facoltà. --- Concorsi aperti anche agli indagati. --- Il ricovero forzato non compete solo ai vigili. --- Contratto: ARAN, no aumenti a chi sfora patto stabilità 2007. --- CCNL Regioni – EE.LL. : per l'aumento del fondo delle risorse decentrate occorre indicare le finalità. --- Circolare della Funzione Pubblica sulla Finanziaria 2008: aspettativa senza assegni per i dipendenti-amministratori o revisori di società partecipata o di organismo pubblico. --- Verifiche stipendi ed altri emolumenti presso EQUITALIA SERVIZI spa ex D.M. 40/2008 : in caso di eventuale verifica positiva blocco dei pagamenti nei limiti del quinto. --- Conto annuale del personale : la circolare sulle modalità ed i termini per l'invio. --- La mancata adozione di trasparenti criteri giustificativi per il conferimento di incarichi dirigenziali nella P.A. è fonte di risarcimento del danno. --- Collaborazioni esterne negli Enti locali : per la Funzione Pubblica basta la relazione previsionale. --- Anche gli incarichi dirigenziali esterni non possono essere conferiti sulla base di un criterio meramente fiduciario. --- G.U.: bilanci 2008, entro 15 luglio supporto magnetico. --- Corte dei Conti : la differenza tra spesa prevista e reale è debito fuori bilancio. --- Riconoscimento debiti fuori bilancio : non è obbligatorio il parere dei revisori dell'ente. --- Patto stabilità - on line decreto su determinazione obiettivi programmatici . --- Il patto non esclude i pagamenti sui residui. --- Per i consuntivi 2007 la Corte dei Conti si concentra sulla redditività dei beni. --- Derivati : chi perde paga il conto. --- Derivati : la decisione al Consiglio comunale. --- ICI - a giugno ai Comuni *trance* acconto. --- Partecipate : limite ai compensi dei componenti del c.d.a. esteso anche alle partecipazioni indirette degli Enti locali. --- Appalti : il regolamento attuativo del codice degli appalti torna alla Corte dei Conti. --- G.U.: appalti, ripartizione incentivo contratti pubblici. --- Appalti : in caso di irregolarità è responsabile dei danni il presidente della commissione di gara. --- La misura della cauzione provvisoria. --- Accesso agli atti di una gara dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria. --- Concessione edilizia a proroga limitata in caso di nuova disciplina urbanistica. --- Urbanistica: distanza minima tra edifici. --- Sanatoria edilizia più rapida sotto l'aspetto penale. --- Rifiuti: entrate in vigore misure speciali in Campania. --- Nuove regole per la realizzazione delle isole ecologiche. --- Corte dei Conti : controlli allargati agli statuti. --- Commercio: Ministero dello Sviluppo Economico sui limiti numerici dei pubblici esercizi.

SOLO LE ELEZIONI CANCELLANO LE CIRCOSCRIZIONI

Il Consiglio di Stato, Sez. I, con il parere 1016/2008, fa chiarezza sull'applicazione delle nuove norme ordinamentali sui Consigli circoscrizionali, introdotte dalla Finanziaria 2008, su richiesta del Ministero



dell'Interno, a sua volta sollecitato dalle Amministrazioni locali alla ricerca di una "interpretazione autentica" in merito.

Nella versione originaria (art. 2, comma 29, della legge 244/2007) la norma nulla diceva sulla sua decorrenza e alcune Amministrazioni avevano bloccato in molti casi l'erogazione dei gettoni, al punto che sulla materia era intervenuto il "milleproroghe" che, all'art. 42-bis della legge 31/2008 specificava che la disposizione entrava in vigore "a decorrere dalle elezioni successive".

Questo neppure è bastato a fare chiarezza perché in alcuni casi si è avanzata la tesi che l'arrivo del turno amministrativo coincidesse con l'entrata in vigore generalizzata delle nuove disposizioni a prescindere dal fatto che il singolo ente fosse interessato o meno dal voto.

Il citato parere del Consiglio di Stato ora precisa che le nuove norme si applicano in ogni Comune solo dopo "le specifiche elezioni che interessano gli specifici Consigli circoscrizionali" interessati dal rinnovo.

Infatti, nei Comuni con popolazione compresa tra 30 mila e 100 mila abitanti, che secondo la nuova disciplina non possono più attivare i Consigli, le attuali assemblee possono continuare ad operare normalmente (e a ricevere gettoni) fino a quando le prossime elezioni amministrative in quel Comune non ne decreteranno la fine. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 5 maggio 2008)

FISSATO CON DECRETO IL COSTO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

Il decreto dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e per le Riforme e le innovazioni nella P.A., pubblicato sulla G.U. dell'8 maggio 2008, n. 107, prevede il corrispettivo di 20 euro che il cittadino dovrà pagare per ottenere una nuova carta d'identità elettronica.

I Comuni verseranno su un apposito conto corrente due volte al mese gli importi ricevuti.

Sarà il Ministero dell'Economia, trimestralmente, a rassegnare al Viminale i fondi nelle misure e per le finalità previste dal D.L. del 2005. (Rif. "Guida agli Enti Locali" del 24 maggio 2008 n. 21)

ISTITUIRE IL VICESEGREARIO È UNA FACOLTA'

Il TAR Emilia Romagna – Bologna, con sentenza n. 1985/08, ha affermato che l'istituzione del vice segretario è una facoltà e non un obbligo per i singoli Comuni, che possono non prevedere questa figura.

Col ricorso in commento è stato impugnato un articolo dello statuto comunale che recita quanto segue: "Sostituzione del Segretario – Non sono previste le funzioni ed il ruolo del vicesegretario: in caso di assenza del Segretario comunale titolare le relative funzioni saranno svolte da altro segretario comunale, nominato secondo la normativa vigente".

Avverso la suddetta previsione il ricorrente, vice segretario in servizio, deduce che la facoltà di istituire il vice segretario prevista dall'art. 52 della L. n. 142/1990 non riguarda le Amministrazioni che già dispongono della qualifica.

In ogni caso, secondo il ricorrente, non è consentito con lo statuto di intervenire sulla dotazione organica, sopprimendo qualifiche già previste con conseguente violazione, sia dell'intangibilità dello *status* mansionale del pubblico dipendente, sia dei principi in materia di previa informazione del soggetto inciso dalla disposizione.

Ciò posto, i giudici del TAR ricordano che lo statuto impugnato è stato adottato in attuazione della normativa recata dalla L. n. 142/1990 concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Tale normativa all'art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale) prevede che i Comuni e le Province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Stabilisce, inoltre, che gli incarichi di direzione possono essere conferiti anche a tempo determinato.

All'art. 52 (Segretari comunali e provinciali) prevede al punto 4 che lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie e per coadiuvarlo o sostituirlo.

La normativa richiamata, secondo i giudici, porta a ritenere il ricorso infondato.

Da un lato, infatti, l'istituzione del vice segretario è una facoltà e non un obbligo per i singoli Comuni, che, quindi, legittimamente possono non prevedere la suddetta figura esercitando su tale aspetto la loro autonomia statutaria.



Dall'altro, l'impugnato articolo dello statuto comunale vuole intervenire direttamente sulla dotazione organica, limitandosi a prevedere nell'atto fondamentale del Comune che non sono previste le funzioni ed il ruolo del vice segretario e che, in caso di assenza del Segretario comunale titolare, le relative funzioni saranno svolte da altro Segretario comunale, nominato secondo la normativa vigente.

Invero, per il TAR, come risulta dal soprariportato comma 1 dell'art. 51 della L. n. 142/1990, l'organizzazione degli uffici e dei servizi è rimessa ad apposito regolamento attuativo dei principi e dei criteri posti dallo statuto, fra i quali necessariamente rientra la scelta sul se avvalersi o meno della facoltà di istituire la posizione di vice segretario.

D'altra parte, per quanto riguarda i principi ispiratori dello statuto, l'intangibilità delle funzioni e delle qualifiche come configurate precedentemente alla riforma dell'ordinamento degli Enti locali incontra un limite nel potere organizzatorio dell'Amministrazione che, peraltro, è tenuta a conformarsi alla profonda riorganizzazione delle funzioni dirigenziali degli Enti locali voluta dalla L. n. 142/1990.

E' a questa, quindi, e non allo statuto (norma secondaria), che va imputato il superamento del precedente assetto delle funzioni e dei poteri della dirigenza, e, quindi, delle mansioni eventualmente già attribuite dalle Amministrazioni comunali alle precedenti figure funzionali, ivi compresi i vice segretari. (Rif. www.anci.it)

CONCORSI APERTI ANCHE AGLI INDAGATI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11625 del 14 marzo 2008, ha assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste", un candidato ad un concorso pubblico indetto da un Comune, il quale non aveva dichiarato nei documenti di essere indagato.

L'assoluzione è determinata dall'affermazione, da parte della Corte, di requisiti meno rigorosi per partecipare ai concorsi pubblici: infatti, è ammesso come candidato anche chi è iscritto nel registro degli indagati, e non commette il reato di falso se dichiara di non avere procedimenti penali in corso.

Non ha, invece, i prescritti requisiti chi è già stato rinviato a giudizio.

I giudici, con la pronuncia, rilevano che "l'iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati deve avvenire immediatamente, vale a dire che il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia di reato, deve provvedere nel più breve tempo possibile all'iscrizione" ed inoltre che "tale iscrizione non viene portata a conoscenza dell'iscritto, a meno che lo stesso ne faccia richiesta".

Quindi il candidato potrebbe essere all'oscuro dell'indagine a suo carico nel momento in cui presenta la documentazione richiesta dal bando, riguardo alla sussistenza o meno di "procedimenti penali in corso". Motivo in più per ammetterlo al concorso ed assolverlo dalle accuse di falso in caso di mancata dichiarazione dell'iscrizione. (Rif. "Italia Oggi" del 15 marzo 2008)

IL RICOVERO FORZATO NON COMPETE SOLO AI VIGILI

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, con la sentenza n. 187 del 6 marzo 2008, ha ribadito che compete al Sindaco organizzare il ricovero forzato di un malato di mente a seguito dei necessari accertamenti medici disponendo, altresì, sulle modalità di impiego delle risorse umane e strumentali necessarie all'esecuzione del provvedimento sanitario che non può, però, mai essere delegato solo alla polizia municipale.

Secondo i giudici, infatti, l'attivazione di un ricovero forzato spetta all'autorità medica che procede alla redazione della sua proposta al primo cittadino.

Ai sensi della legge n. 833/1978, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, dispone con ordinanza motivata il provvedimento di trattamento obbligatorio.

Nell'esecuzione di un'ordinanza di ricovero coatto la presenza del personale sanitario è indispensabile per la tutela della salute del paziente, la cura della persona nonché il possibile recupero di un suo eventuale consenso.

Solo quando è conclamata e persistente la determinazione di rifiuto, gli operatori sanitari possono richiedere l'uso della coazione fisica della polizia.



In pratica, l'accompagnamento della polizia è necessario in presenza non già della semplice impossibilità di esprimere consenso o dissenso, bensì di un atteggiamento di rifiuto, che renda necessaria la coazione anche fisica.

La sentenza d'appello, specifica che sarebbe del tutto irragionevole "che il Sindaco, preso atto della situazione di disagio psichico, di tale gravità da giustificare la privazione della libertà personale, affidi l'esecuzione del provvedimento coattivo alla sola polizia municipale, cioè ad un organo al quale, per definizione, non spetta la sia pur minima valutazione circa le esigenze sanitarie del soggetto ristretto".

Tale modalità operativa trasformerebbe, infatti, l'intervento sanitario di ricovero coatto in una limitazione della libertà personale non prevista dalla legge. (Rif. "Italia Oggi" del 21 marzo 2008)

CONTRATTO: ARAN, NO AUMENTI A CHI SFORA PATTO STABILITA' 2007

Solo il rispetto del patto di stabilità, come certificato dai bilanci consuntivi 2007 approvati da Comuni e Province entro il 30 giugno 2007, può dare il via libera agli incrementi dei fondi per la contrattazione integrativa.

Lo ribadisce l'ARAN con una serie di risposte rilasciate in merito alle modalità applicative delle previsioni dell'art. 8, commi 2 e 3, del CCNL dell'11.4.2008 in materia di incremento delle risorse decentrate per gli Enti locali.

In pratica, chi non rispetta il vincolo deve bloccare anche l'aumento dello 0,6% introdotto per raggiungere anche negli Enti locali gli aumenti medi di 101 euro concordati per il pubblico impiego.

L'art. 8 del CCNL stipulato l'11 aprile 2008, prevede un duplice aumento: un primo, stabile, dello 0,6% sul monte salari 2005 ed un secondo, variabile tra lo 0,3% e lo 0,9% negli enti più 'virtuosi'.

In pratica, puntualizza l'ARAN, "trattandosi di un incremento delle risorse variabili, in coerenza con la natura di queste risorse, le conseguenti disponibilità finanziarie possono essere utilizzate, nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa, solo per l'anno 2008 ed esclusivamente per il finanziamento di istituti e compensi aventi analogo carattere di variabilità. Pertanto, tali risorse non possono essere confermate ed essere consolidate negli anni successivi".

Di conseguenza, il mancato rispetto del patto di stabilità interna e degli obblighi di riduzione della spesa del personale, nonché della sussistenza del richiesto rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, che deve essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007, blocca i due aumenti previsti dal contratto. (Rif. www.anci.it)

CCNL REGIONI - EE.LL : PER L'AUMENTO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE OCCORRE INDICARE LE FINALITA'

Il CCNL per i dipendenti degli Enti locali e delle Regioni, siglato definitivamente l'11 aprile 2008, ha recepito le osservazioni della Corte dei Conti formulate sull'ipotesi del 29 febbraio 2008 relativamente, non tanto, all'applicazione degli incrementi stipendiali, quanto all'aumento del fondo delle risorse decentrate che, secondo la Corte, deve essere finalizzato al miglioramento della produttività.

Infatti, il contratto ha stabilito al comma 9 dell'art. 8 che gli incrementi delle risorse decentrate sono finalizzati al miglioramento della produttività dei servizi ed al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito.

Non, quindi, un generico aumento del fondo, ma un incremento correlato ad una maggiore produttività ed al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti.

Sarà, pertanto, necessario per le Amministrazioni dare atto, nei documenti di costituzione del fondo 2008 ed in sede di contrattazione decentrata, delle finalità a cui tali incrementi sono destinati.

Inoltre, affinché le somme integrative siano pienamente legittime è opportuno che l'ente sia dotato di un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati che porti ad erogare gli incentivi su reali miglioramenti delle attività lavorative dei dipendenti.

Risulta, pertanto, imprescindibile tenere un chiaro prospetto dell'utilizzo dei nuovi incrementi dei fondi.

Se ciò vale per l'aumento dello 0,6% delle risorse stabili, ancor più dovrebbe valere per gli incrementi variabili che possono raggiungere lo 0,9% in relazione a determinati parametri.



Proprio su questi incrementi, più discrezionali, l'attenzione deve essere alta perché non sarebbe giustificata nessuna somma aggiuntiva che non fosse correlata all'incremento reale della produttività.

Il contratto ha, altresì, previsto che tutti gli incrementi delle risorse decentrate possono essere riconosciuti nel rispetto del patto di stabilità interno per gli enti ad esso sottoposti.

Pertanto, gli aumenti del fondo del salario accessorio possono diventare definitivi solo dopo aver verificato il rispetto dei parametri fissati dal patto per il 2008.

Infine, il contratto evidenzia nell'art. 8 che tali incrementi possono essere utilizzati in coerenza con l'art. 1, comma 557, della Finanziaria 2007, cioè con il principio di riduzione della spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità.

Per gli altri (tra cui i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) rimane, comunque, valido l'obbligo di garantire una spesa del personale non superiore a quella del 2004, esclusi gli arretrati contrattuali. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 21 aprile 2008)

CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA FINANZIARIA 2008: ASPETTATIVA SENZA ASSEGNATI PER I DIPENDENTI-AMMINISTRATORI O REVISORI DI SOCIETÀ PARTECIPATA O DI ORGANISMO PUBBLICO

La circolare n. 6/2008 del Ministero per la Funzione Pubblica fornisce indicazioni esplicative riguardo alle disposizioni contenute nei commi 43 e ss. dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 che prevedevano una disciplina contenitiva della spesa pubblica per retribuzioni e compensi a carico dello Stato, ponendo, in particolare, dei tetti retributivi e prevedendo un particolare regime di pubblicità e comunicazione.

La circolare emanata d'intesa con l'INPS e l'INPDAP, chiarisce che l'obbligo imposto dal comma 44 del citato articolo della Finanziaria 2008, secondo cui chi è legato da un rapporto di lavoro con un organismo pubblico o una società partecipata e, al contempo, risulta componente degli organi di governo degli stessi, deve essere collocato in aspettativa senza assegni e con la sospensione dall'iscrizione al competente istituto previdenziale, non ammette alcuna discrezionalità.

Si precisa, altresì, che la norma si applica a tutti i soggetti pubblici e privati, fra cui le società partecipate direttamente e indirettamente da pubbliche amministrazioni (siano esse lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le autonomie funzionali) e a prescindere dalla tipologia di attività svolta.

Unica deroga si ha qualora il presupposto per la partecipazione all'organo sia rappresentato proprio dalla titolarità di un rapporto con l'ente considerato.

Inoltre, con la menzionata circolare, si afferma che il regime di pubblicità e di comunicazione per gli atti comportanti una spesa, così come previsto dalle disposizioni della precedente Finanziaria, è "immediatamente efficace" sia con riferimento ai rapporti in corso sia ai nuovi contratti, impieghi e incarichi e non comporta la necessità di acquisire il consenso dell'interessato. (Rif. "Italia Oggi" dell'8 maggio 2008)

VERIFICHE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI PRESSO EQUITALIA SERVIZI SPA EX DM 40/2008 : IN CASO DI EVENTUALE VERIFICA POSITIVA BLOCCO DEI PAGAMENTI NEI LIMITI DEL QUINTO

Enti e società pubbliche, prima di pagare i dipendenti con una retribuzione netta superiore a 10.000 euro, devono effettuare tutte le verifiche richieste presso Equitalia Servizi Spa.

Infatti, il D.M. 40/2008, in vigore dal 29 marzo 2008, ha esteso a stipendi, retribuzioni e altre indennità concernenti il rapporto di lavoro, le verifiche in un primo tempo escluse.

Il D.M. 40/2008, all'art. 3, comma 4, dispone, in caso di esito positivo della verifica, il blocco dei pagamenti relativi a tali voci nei limiti del quinto dell'importo netto.

Equitalia servizi Spa ha 5 giorni di tempo per fornire il via libera o lo stop.

In quest'ultimo caso, il quinto va tenuto sospeso per un massimo di 30 giorni, per consentire all'agente della riscossione di procedere al pignoramento.

La procedura, da un punto di vista operativo, ha funzionato fin dai primi giorni, salvo qualche rallentamento in relazione all'elevato numero di registrazioni e accessi.



Rimangono, tuttavia, alcuni nodi da chiarire tra i quali il *modus operandi* nelle ipotesi di pagamenti riguardanti contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli relativi alle forme pensionistiche complementari, imposte e tasse. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 21 aprile 2008)

CONTO ANNUALE DEL PERSONALE : LA CIRCOLARE SULLE MODALITA' ED I TERMINI PER L'INVIO

La circolare n. 13/2008, emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevede dei termini tassativi per inviare le rilevazioni previste dal Titolo V del D.Lgs. 165/2001.

Il provvedimento contiene le istruzioni concernenti le modalità ed i termini per l'invio dei dati relativi ai seguenti atti:

- conto annuale e relazione allegata sulla gestione – consuntivo spesa anno 2007 (invio dal 16 aprile al 31 maggio 2008 per tutte le pubbliche amministrazioni);
- relazione allegata al conto annuale - consuntivo attività anno 2007 (invio dal 23 giugno al 31 luglio 2008 per i Comuni e le Unioni dei Comuni);
- indagine congiunturale su base censuaria mensile per il 2008, che si avvale del trasferimento di flussi da parte di alcuni sistemi informativi (invio mensile);
- indagine congiunturale trimestrale, monitoraggio anno 2008, che riguarda solo i Comuni facenti parte del campione specificamente selezionato per questa rilevazione (invio entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre di rilevazione). (Rif. "Guida agli Enti Locali" n. 19 del 10 maggio 2008)

LA MANCATA ADOZIONE DI TRASPARENTI CRITERI GIUSTIFICATIVI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLA P.A. E' FONTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO

In materia di impiego pubblico privatizzato, la Sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9814 del 14 aprile 2008, riconfermando i consolidati principi secondo i quali anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ha ulteriormente specificato che le norme di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, alla luce anche delle clausole generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

La pronuncia in esame ha, poi, concluso che, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

(Rif. www.noccioli.it)

COLLABORAZIONI ESTERNE NEGLI ENTI LOCALI : PER LA FUNZIONE PUBBLICA BASTA LA RELAZIONE PREVISIONALE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA), con il parere n. 31/2008, ha chiarito in merito alla portata innovativa dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Tale disposizione prevede che l'affidamento, da parte degli Enti locali, di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti esterni all'Amministrazione, "può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL".

Era da chiarire quali strumenti bisognasse porre in essere per mettere in pratica quanto disposto dalla norma. Secondo l'UPPA, il tenore letterale della norma "non induce a ritenere necessariamente che debba essere approvato uno specifico programma che abbia ad oggetto gli incarichi ai soggetti esterni".

Ciò che deve rilevare è che le collaborazioni devono trovare il loro fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dall'art. 42 TUEL.



In quest'ambito, tra gli strumenti utilizzabili, secondo la Funzione Pubblica, vi è anche la relazione previsionale e programmatica, strumento idoneo in quanto in essa sono individuati i programmi amministrativi e gli aspetti finanziari che ne conseguono, "in considerazione della sua stretta connessione funzionale con il carattere autorizzatorio che è proprio del bilancio". (Rif. "Italia Oggi" del 23 aprile 2008)

ANCHE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI NON POSSONO ESSERE CONFERITI SULLA BASE DI UN CRITERIO MERAMENTE FIDUCIARIO

La Corte Costituzionale con sentenza n. 161 del 7 maggio 2008 ha affermato che anche per i dirigenti esterni il rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione che attribuisce l'incarico deve essere – come la Corte ha già avuto modo di affermare con la sentenza n. 103 del 2007 – "connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione".

Deve, pertanto, ribadirsi che il rispetto dei suddetti principi è necessario al fine di garantire che "il dirigente generale possa espletare la propria attività – nel corso e nei limiti della durata predeterminata dell'incarico – in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)".

Tali principi stanno "alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici, e cioè tra l'azione di governo – che è normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione, la quale, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzioni di parti politiche e dunque al "servizio esclusivo della Nazione" (art. 98 Cost.), al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento".

In definitiva, dunque, la natura esterna dell'incarico non costituisce un elemento in grado di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie. (Rif. www.noccioli.it)

GU: BILANCI 2008, ENTRO 15 LUGLIO SUPPORTO MAGNETICO

I Comuni, le Province, le Comunità montane e le Unioni di comuni devono presentare un certificato di bilancio di previsione 2008 in versione sia cartacea che informatizzata. E' quanto prevede il decreto del Ministero dell'Interno relativo alle certificazioni di bilancio di previsione 2008 di Comuni, Province, Comunità montane e Unioni di comuni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla G.U. n. 121 del 24 maggio 2008.

Le due versioni del bilancio devono essere conformi ai modelli predisposti e alle specifiche tecniche allegate nel provvedimento.

Il certificato di bilancio di previsione su floppy disk o CD, oltre che in stampa originale e una copia autenticata, deve essere presentato entro il 15 luglio 2008.

All'originale del certificato dovrà essere allegato il floppy disk o CD integro, contenente la copia informatica da cui è stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome dell'ente, della Provincia e della dizione «certificato di bilancio preventivo 2008».

L'etichetta, che deve essere fornita dalla ditta, deve contenere, inoltre, il nome e il logo della ditta stessa, e gli estremi dell'omologazione ministeriale.

Il certificato cartaceo deve essere redatto nel formato Uni A4 di cm 21x 29,7.

Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro con gli importi riportati con doppio «zero» dopo la virgola. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. (Rif. www.anci.it)



CORTE DEI CONTI : LA DIFFERENZA TRA SPESA PREVISTA E REALE E' DEBITO FUORI BILANCIO

La Corte dei Conti, Regione Veneto, con il parere n. 7 del 26 marzo 2008, analizzando un quesito posto da un Comune in merito all'ipotesi di parcelle pagate a legali che hanno comportato un superamento della spesa originariamente impegnata in sede di affidamento dell'incarico, ha precisato che la differenza tra impegno di spesa assunto inizialmente e somma definitiva da pagare, si configura come debito fuori bilancio.

Nel parere si evidenzia l'orientamento restrittivo anche di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che considerano la fattispecie segnalata quale debito fuori bilancio da riconoscere solo con delibera dell'organo consiliare, a cui si contrappone la cd. tesi delle passività pregresse di parte della dottrina che ammette, appunto, la possibilità di integrare l'impegno di spesa originariamente assunto, con una determinazione dirigenziale.

I giudici veneti, invece, fanno rilevare che la suddetta tesi non tiene conto del fatto che il debito fuori bilancio ha finalità essenzialmente finanziarie, da assoggettare alle regole giuscontabili secondo le quali la specifica obbligazione giuridica va determinata a priori trovando corrispondenza in un pari impegno di spesa. "L'impossibilità o la difficoltà di determinare l'esatto ammontare di una spesa non esime dall'obbligo di effettuarne una stima quanto più possibile veritiera e prudentiale, al fine di una corretta imputazione a bilancio" (Corte dei Conti – Sez. Sardegna, parere n. 2/2007 sulla stessa materia).

Pertanto, nel conferimento di un incarico ad un legale "non ci si potrà esimere dal chiedergli il preventivo del costo complessivo presunto della prestazione e l'intero importo così determinato dovrà essere impegnato". (Rif. "Italia Oggi" del 18 aprile 2008)

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO : NON E' OBBLIGATORIO IL PARERE DEI REVISORI DELL'ENTE

La Sezione regionale della Corte dei Conti per la Campania, con la deliberazione n. 5/2008, in risposta ad un quesito del comune di Castellammare di Stabia, riguardo all'obbligatorietà o meno del parere dell'organo di revisione sul debito fuori bilancio, chiarisce che tale parere è obbligatorio solo sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, non esistendo alcuna previsione legislativa che prescriva l'obbligo di parere in questa materia.

I giudici precisano che, qualora il Comune volesse rendere obbligatorio il parere preventivo dell'organo di revisione, dovrà inserire un'apposita norma nello statuto o nel regolamento.

Dagli esiti dei controlli sui consuntivi 2005 si rilevano i debiti fuori bilancio, quali comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria in 9 regioni su 16.

Due le cause: elevato ammontare dei debiti e procedure di riconoscimento non conformi alla legge, oltre al mancato invio degli atti alla Procura della Corte dei Conti.

Riguardo al primo punto, la Sezione Toscana ha statuito che l'"allarme" scatta quando la spesa per debiti fuori bilancio raggiunge l'1% degli impegni totali.

La procedura attivabile solo nei casi contemplati dall'art. 194, comma 1, TUEL richiede la contestualità dell'operazione di riconoscimento del debito ed il suo "ripiano".

L'atto sottoposto all'organo consiliare deve quindi avere la copertura finanziaria ed il conseguente impegno contabile a carico dell'esercizio in cui avviene il riconoscimento e/o sui due successivi.

Nelle pronunce spunta, intanto, l'esortazione a prevedere nel bilancio di previsione un apposito "fondo" o "accantonamento" in armonia con i principi di prudenza, completezza e veridicità del bilancio.

Tali stanziamenti, pur non facendo venire meno l'obbligo del Consiglio di pronunciarsi sul riconoscimento del debito (principio contabile 2, punto 81), aiutano a salvaguardare gli equilibri dei conti. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 21 aprile 2008)

PATTO STABILITA' - ON LINE DECRETO SU DETERMINAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI

E' stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2008, previsto dal comma 685 della legge finanziaria 2007, nel testo modificato dall'art. 1, comma 379, della legge finanziaria



2008 e concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2008/2010.

Infatti, il comma 685 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede che, ai fini del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, questi sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato, con cadenza trimestrale ed entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni che riguardano sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità che vengono definite da un decreto del Ministero dell'Economia.

Il decreto precisa che le Province e gli Enti locali, che abbiano un saldo medio di cassa positivo, negativo o pari a zero, potranno inserire i dati nei prospetti contenenti gli obiettivi di saldo necessari a rispettare il patto nel 2008-2010, già a partire dal 19 maggio 2008, mentre gli Enti locali e le Province inadempienti al patto di stabilità 2007 (sia in termini di competenza che di cassa) per l'immissione dei dati dovranno attendere il 16 giugno 2008.

Il suddetto decreto è già diffuso sul sito della Ragioneria generale dello Stato. (Rif. www.anci.it; "Italia Oggi" del 14 maggio 2008)

IL PATTO NON ESCLUDE I PAGAMENTI SUI RESIDUI

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, con il parere n. 18/2008, ha precisato, che alla luce delle vigenti disposizioni non è possibile escludere dal calcolo del patto di stabilità per il 2008 i pagamenti per spese in conto capitale sui residui 2006/2007 derivanti da alienazioni o da contributi di altri enti.

Un Comune aveva chiesto alla Corte di esprimersi sulla possibilità, per evitare il mancato rispetto del patto, di escludere dal calcolo i pagamenti per spese in conto capitale sui residui 2006/2007, che hanno trovato integrale finanziamento negli stessi anni con entrate derivanti da alienazioni o da contributi di altri enti.

La Corte nel merito ha preliminarmente sottolineato "che le esigenze di revisione manifestatesi per correggere alcune disfunzioni applicative emerse nel corso dell'esercizio 2007" hanno prodotto per il patto 2008 l'avvio della competenza mista, che determina il saldo finanziario obiettivo calcolando in termini di competenza la parte corrente e in termini di cassa il conto capitale.

La regola generale contenuta nella Finanziaria 2008 vale naturalmente per tutti gli Enti locali.

L'eccezione prevista dall'art. 1, comma 379, della manovra 2008 riguarda unicamente gli enti che, avendo conseguito una media positiva del saldo di cassa nel triennio 2003/2005, possono usufruire di una riduzione degli obiettivi programmatici, purché abbiano maturato entrate in conto capitale da introiti derivanti da dismissione di beni mobili e immobili superiori al 15% della media delle entrate finali.

La Sezione ha, inoltre, sottolineato come le previsioni del patto di stabilità contenute nella Finanziaria 2008 abbiano, tuttavia, "enfaticamente il peso della base di riferimento ancora ai dati di cassa del triennio 2003/2005, che rimane fissa per tutto il periodo 2008/2010, pur con i necessari adeguamenti di miglioramento degli obiettivi imposti agli Enti locali, con riferimento alla prevista evoluzione della manovra di finanza pubblica". Tuttavia, senza sconti sul calcolo. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 5 maggio 2008)

PER I CONSUNTIVI 2007 LA CORTE DEI CONTI SI CONCENTRA SULLA REDDITIVITA' DEI BENI

Avvicinandosi la scadenza del rendiconto 2007, è utile analizzare la qualità dei dati economico-patrimoniali e gli "errori" più significativi e frequenti degli Enti locali, riscontrati nel conto del patrimonio da parte della Corte dei Conti.

L'irregolarità più frequente riscontrata nel conto del patrimonio è certamente il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento annuale degli inventari ex art. 230, comma 7, TUEL.

Eppure, sottolinea la Corte, senza gli inventari aggiornati non può ritenersi corretta la rappresentazione del conto del patrimonio, elemento costitutivo del rendiconto (art. 227, comma 1, TUEL).

Le sezioni regionali della Corte segnalano, altresì, conti patrimoniali incompleti per assenza dei valori dei conferimenti, debiti di funzionamento e mancato aggiornamento di rimanenze finali e debiti per mutui e prestiti e delle poste IVA.



L'obbligo di presentare il conto del patrimonio riguarda tutti i Comuni, anche quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, esentati solo dal conto economico o dal prospetto di conciliazione.

Pertanto, anche questi enti dovranno far riferimento al modello di conto patrimoniale approvato con il DPR 194/96.

Oltre a conoscerne il valore, l'Ente locale deve amministrare il patrimonio nella maniera più vantaggiosa.

Inoltre, occorre prestare la massima attenzione nel qualificare i beni per natura e regime giuridico, perché da ciò dipende la scelta tra l'affidamento in concessione o in locazione.

A ribadirlo è il parere n. 4/2008 della Corte dei Conti Sardegna, che nega ogni discrezionalità all'Ente locale. Infatti, se il bene ha natura demaniale o appartiene al patrimonio indisponibile, si applica solo la concessione. Invece, per i beni del patrimonio disponibile che non fanno parte dell'attività tipica dell'ente lo strumento è la locazione. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 5 maggio 2008)

DERIVATI : CHI PERDE PAGA IL CONTO

La Corte dei Conti del Molise ha affermato che gli amministratori degli Enti locali che fanno cattivo uso dei derivati, con mire speculative o per un immediato accredito di liquidità, non possono sottrarsi alle loro responsabilità quando provocano passivi di bilancio.

Infatti, su segnalazione della Corte dei Conti, possono essere chiamati in giudizio dalla Procura, per aver gestito in maniera non corretta il pubblico denaro.

Per i magistrati contabili, gli amministratori che fanno ricorso ai derivati per indebitarsi e finanziare spese diverse da investimenti sono "infedeli" alla loro responsabilità amministrativa e finanziaria.

Pertanto, "non possono cercare di traslare la loro responsabilità a carico delle banche contraenti, protese a realizzare il massimo profitto". (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 7 maggio 2008)

DERIVATI : LA DECISIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La Sez. Lombardia della Corte dei Conti, con due diverse delibere, nn. 62 e 63/2008, torna sull'analisi dei problemi creati dal ricorso dei Comuni ai derivati.

Afferma così che il Consiglio comunale deve pronunciarsi sia sulla stipula di un contratto in derivati sia sulle rinegoziazioni che ne modificano la sostanza.

La nota al bilancio, introdotta dalla Finanziaria 2008, deve indicare se l'ente ha vincolato parte delle entrate o dell'avanzo al finanziamento degli oneri eventuali del contratto.

Inoltre, la scelta dell'*advisor* e della banca deve basarsi su gara pubblica e *advisor* e banca non possono coincidere.

La Corte, altresì, evidenzia che i vizi di fondo dei contratti sono talmente lampanti da rendere sorprendente il fatto che siano passati inosservati agli enti che li hanno sottoscritti. La spiegazione, secondo la Corte, è da ricercare in "finalità speculative" con cui il Comune ha voluto "ottenere risorse nell'immediato" senza guardare alle conseguenze future. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 10 maggio 2008)

ICI - A GIUGNO AI COMUNI TRANCE ACCONTO

A fine giugno ai Comuni sarà restituito l'ammontare della detrazione relativo al primo acconto della tassa comunale sugli immobili e a dicembre l'ammontare del saldo.

E' quanto affermato dall'ANCI al termine dell'incontro con il Ministero dell'Economia.

Eventuali conguagli saranno restituiti nel 2009.

I Comuni saranno responsabili di quanto dichiareranno di vedere restituito e si pensa ad una autocertificazione firmata dal Sindaco, dal responsabile del servizio finanziario e dal revisore dei conti.

Ci saranno anche da parte del Governo dei controlli a campione tra i diversi Comuni.

E' interesse dei Comuni inviare prima possibile l'autocertificazione ed avere una quantificazione esatta dell'ammontare dell'importo che il Governo dovrà restituire. (Rif. www.anci.it)



PARTECIPATE : LIMITE AI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL CDA ESTESO ANCHE ALLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEGLI ENTI LOCALI

La Corte dei Conti – Sez. Toscana, nella deliberazione n. 10P/2008, ha precisato che le previsioni dei commi 725-728 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), relative alla contenuta possibilità di elevare i compensi per il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione in misura diversa a seconda della quota di partecipazione (superiore o inferiore al 50% del capitale della partecipata) degli Enti locali, si applicano anche alle ipotesi di partecipazione indiretta.

La Sezione ha, pertanto, suggerito all'ente di preferire la soluzione "che ha di fatto maggiori possibilità di consolidarsi a livello nazionale e di essere fatta propria anche da autorità e sedi sanzionatorie".

In tal senso, il comma 728 dovrebbe applicarsi anche alle partecipazioni indirette degli Enti locali.

Riguardo alla compatibilità del comma 728 con l'art. 3, comma 44, della Finanziaria 2008, la Corte ha specificato che nel caso di rapporto di lavoro dipendente o autonomo tra l'amministratore e la società, il comma 44 deve applicarsi solo alle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, incluse le loro controllate, per l'individuazione del tetto degli emolumenti. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 21 aprile 2008)

APPALTI : IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI TORNA ALLA CORTE DEI CONTI

Il regolamento attuativo del codice degli appalti pubblici, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, firmato dal Presidente della Repubblica il 28 gennaio 2008 e poi trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, era stato ritirato, durante l'esame, dal Ministero delle Infrastrutture, ufficialmente per fare semplici correzioni formali.

Tale ritiro si è protratto per ben due mesi, dato che solo nei giorni scorsi il decreto di attuazione del codice dei contratti è stato nuovamente trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Nel frattempo, sul codice degli appalti di lavori, servizi e forniture è intervenuta l'infrazione comunitaria che ha comportato la messa in mora del Governo italiano contestando il codice in più punti.

All'infrazione si tenterà di rispondere con un ulteriore decreto correttivo del codice anche se i tempi sono strettissimi, dato che la delega scade il 1° luglio 2008.

In ogni caso una limatura al codice per l'allineamento alle richieste di Bruxelles non dovrebbe comportare il ritocco anche del regolamento.

Una volta ottenuto il via libera della Corte dei Conti, il decreto sarà pubblicato in G.U. per entrare in vigore sei mesi dopo la pubblicazione.

Solo allora potranno essere utilizzati strumenti oggi ancora sospesi, come il nuovo appalto integrato o il dialogo competitivo.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'entrata in vigore del regolamento avrà un forte impatto soprattutto sui meccanismi di accesso alle gare: cambia, infatti, tutto il sistema di qualificazione con filtri più selettivi in particolare per le imprese impiantistiche. (Rif. "Il Sole 24 Ore" dell'8 maggio 2008)

GU: APPALTI, RIPARTIZIONE INCENTIVO CONTRATTI PUBBLICI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto n. 84 del 17 marzo 2008 emanato dal Ministero delle Infrastrutture, contenente il Regolamento con le norme per la ripartizione dell'incentivo previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 92, comma 5) che va ad adeguare, sostituendolo, quello adottato con decreto ministeriale n. 555 del 2 novembre 1999.

Il Regolamento si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno degli Enti locali.

In caso di appalti misti l'incentivo viene corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. (Rif. www.anci.it)



APPALTI : IN CASO DI IRREGOLARITA' E' RESPONSABILE DEI DANNI IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

La Corte dei Conti, Sez. I centrale, nella sentenza di appello n. 162/2008, ha statuito che le regole del procedimento di gara previste a pena di esclusione sono inderogabili, perché poste a tutela degli interessi dell'Amministrazione e della *par condicio* delle imprese partecipanti.

Violarle mette a rischio l'esito della procedura, con effetti pregiudizievoli per la stazione appaltante e con conseguenze spiacevoli per il funzionario responsabile.

Con la citata pronuncia, la Corte ha confermato la condanna del presidente della commissione di gara e responsabile del procedimento già comminata in primo grado, perché ritenuto responsabile dei danni subiti dal Comune per la violazione della procedura ad evidenza pubblica.

Danni diretti, conseguenti al maggior costo dell'appalto e spese di difesa, e indiretti per il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese legali alla società esclusa dalla gara.

La Corte dei Conti condanna per colpa grave il presidente della commissione per le sue competenze professionali e per il suo ruolo sovraordinato, quale responsabile del servizio tecnico dei lavori pubblici del Comune.

La Corte non ha, invece, ravvisato le responsabilità degli altri componenti della commissione di gara, geometra ed impiegata nella struttura diretta dal funzionario responsabile, la cui attività non è comparabile con quella di quest'ultimo, a cui il ruolo istituzionale sovraordinato ha "consentito di dominare la procedura di gara". (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 5 maggio 2008)

LA MISURA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Può essere considerata irragionevole la scelta operata da una Stazione appaltante di determinare la misura della cauzione provvisoria nell'11% dell'importo a base d'asta?

Il TAR Lazio – Latina, con sentenza n. 268 del 28 marzo 2008, ha affermato a tal proposito che, in considerazione della portata della disciplina generale (art. 54 del R.D. 827/1924) che rimette alla "valutazione" della P.A. "la misura del detto importo" ... "secondo la qualità e l'importanza dei contratti e tenuto conto che la cauzione provvisoria mira, altresì, a salvaguardare l'Amministrazione, oltre che dal rischio di partecipazioni strumentali o emulative, anche da vicende pregiudizievoli relative al contratto e ciò sia sotto il profilo della stipulazione, come previsto dal comma 6 dell'art. 75 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che dell'esecuzione, la scelta operata dall'Amministrazione di determinare la misura della cauzione provvisoria nell'11% dell'importo a base d'asta, appare immune da censure, non potendosi ragionevolmente configurare come "incongrua".

Va rilevato che nella causa in esame la ditta istante non ha versato la cauzione provvisoria, ritenendola irragionevole.

In realtà, la cauzione provvisoria è posta a presidio della serietà dell'offerta e dell'impegno partecipativo dell'impresa, impegno destinato ad estendersi anche in ragione della futura esecuzione del contratto di appalto.

Per le esposte argomentazioni deve, dunque, affermarsi che l'omesso versamento della cauzione non poteva essere sanato a posteriori e, cioè, dopo che la commissione aveva già concluso i propri lavori, formulando la prima graduatoria delle aggiudicatari, atteso che rientra nella valutazione in concreto dell'Amministrazione la misura del congruo importo da richiedere a garanzia del corretto svolgimento dei suindicati adempimenti.

La riprova della fondatezza di quanto suesposto si rinviene del resto proprio nella disciplina generale (art. 54 del R.D. 827/1924) che rimette alla "valutazione" della P.A. "la misura del detto importo" ... "secondo la qualità e l'importanza dei contratti". (Rif. www.diritto.it)

ACCESSO AGLI ATTI DI UNA GARA DOPO LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Secondo la sentenza n. 934 dell'11 aprile 2008 emessa dal TAR Veneto – Venezia, l'attività amministrativa svolta successivamente alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria di un project financing (e cioè gli atti relativi alla nuova gara) è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale di



una stazione appaltante, atteso che, tale tipo di responsabilità è esclusivamente correlata agli affidamenti dati all'impresa e alle ragioni per cui tali affidamenti sono stati rimossi.

In proposito devono ritenersi sufficienti, ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, gli atti relativi alla gara non aggiudicata in via definitiva.

Correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha opposto alla società ricorrente la circostanza che nella specie si trattava in realtà di un controllo generale sull'attività amministrativa e che i documenti richiesti non possono considerarsi rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale." (Rif. www.diritto.it)

CONCESSIONE EDILIZIA A PROROGA LIMITATA IN CASO DI NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19101 della III Sez. penale, depositata il 12 maggio 2008, fa chiarezza sulle condizioni alle quali è subordinata la proroga della concessione edilizia, smentendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Con tale pronuncia la Corte fa, innanzitutto, riferimento al T.U. del 2001, il quale stabilisce che l'abilitazione a costruire "decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio".

Secondo la Corte, la proroga non può essere accordata in tutti i casi in cui è subentrata una disciplina urbanistica nuova e non compatibile con l'intervento autorizzato.

Insomma, il termine di decadenza non può essere prorogato quando il regime urbanistico sopraggiunto non permette più la realizzazione dell'intervento.

Viene così confutata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in più occasioni aveva messo in evidenza come la proroga di una concessione edilizia non ancora scaduta non possiede una sua propria autonomia, ma è strettamente collegata alla concessione originaria "con la conseguenza che l'autorità amministrativa non può negarla a motivo della sopravvenienza di una disciplina urbanistica incompatibile".

La sentenza della Cassazione, in esame, non è, invece, di questo stesso parere e puntualizza che l'applicazione delle regole operative dal 2001 ha come "filosofia" ispiratrice la considerazione dell'interesse urbanistico come prevalente rispetto all'interesse privato a portare a termine l'intervento che non è stato terminato entro i tre anni anche per cause indipendenti dalla volontà del costruttore. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 14 maggio 2008; "Italia Oggi" del 15 maggio 2008)

URBANISTICA: DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI

Il TAR Puglia – Bari, con sentenza n. 1209/08, ha affermato che la distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola i Comuni in sede di formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima.

Nella controversia di cui si discute i ricorrenti sostenevano che un Comune aveva rilasciato un permesso di costruire (l'atto impugnato) con il quale veniva autorizzata la demolizione di un fabbricato esistente, adibito a deposito, e la ricostruzione di immobile plurifamiliare per civili abitazioni aventi pareti finestrate a distanza di soli 3 metri dalla palazzina abitata dai ricorrenti.

I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, attraverso uno dei motivi di censura, la illegittimità dell'atto gravato per contrarietà a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 41 *quinquies* L. 1150/42 e dell'art. 9 del DM 1444/68 n. 2, il quale impone, nelle zone B, che i nuovi edifici rispettino la distanza minima assoluta di 10 metri tra edifici antistanti: il permesso impugnato, quindi, sarebbe per questo solo fatto – e cioè a prescindere dalla qualificazione dello spazio interposto tra i due edifici - illegittimo, stante l'evidente violazione della anzidette disposizioni.

E tale motivo, secondo il TAR pugliese, è fondato.

Al proposito si deve ricordare, infatti, che, per ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, della IV Sez. del Consiglio di Stato e di buona parte dei giudici amministrativi di primo grado, le previsioni di cui all'art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza quanto piuttosto l'igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di



intercapedini dannose (tra le più recenti: Cass. Civ. II, 03/03/2008 n. 5741; TAR Liguria Genova 19/12/2006 n. 1711; CdS V 26/10/2006 n. 6399), devono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei Comuni, i quali devono attenersi ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici.

Inoltre, traendo le norme del DM 1444/68 la propria efficacia dall'art. 41 *quienquies*, comma 8, L. 1150/42 – in tale parte non abrogato dal DPR 380/01 – le relative previsioni hanno una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi.

In particolare, la sentenza n. 3094/2007 della IV Sez. del Consiglio di Stato così testualmente statuisce: “Tanto chiarito e venendo all'esame della normativa urbanistica comunale, si premette che per consolidata giurisprudenza le norme di cui al D.M. in questione, emanate in forza dell'art. 17 L. 765/67, traggono da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l'inderogabile distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i Comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o, secondo l'indirizzo prevalente, comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata.” (Rif. www.anci.it)

SANATORIA EDILIZIA PIU' RAPIDA SOTTO L'ASPETTO PENALE

Con la sentenza n. 70 del 28 marzo 2008 della Corte Costituzionale, relativamente al D.L. 269 del 2003, la sanatoria edilizia, almeno sotto gli aspetti penali, diviene più rapida.

Viene, infatti, eliminata l'attesa di 36 mesi dal pagamento delle somme dovute al Comune, periodo previsto dal comma 36 dell'art. 32 del D.L. 269/2003, per ottenere l'estinzione del procedimento penale per abuso edilizio.

Gli abusi anteriori al marzo 2003 potevano essere sanati con domanda da presentare entro il 10 dicembre 2004. Le conseguenze penali dell'abuso sarebbero venute meno in presenza di tre elementi: una valida domanda di definizione dell'illecito; il pagamento integrale dell'oblazione; il decorso di 36 mesi dal pagamento.

Di fatto i giudici penali erano imbrigliati dal citato art. 32, comma 36, del D.L. 269/2003 che imponeva l'attesa di tre anni dalla domanda di sanatoria per dichiarare estinto il procedimento penale.

Oggi l'obbligo di attendere i tre anni dalla domanda di sanatoria è venuto meno.

Secondo i giudici, “tale previsione risulta manifestamente irragionevole dal momento che, allorché l'autorità comunale abbia verificato la congruità dell'oblazione versata, il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione”.

La sentenza della Corte è di grande utilità in quanto chiarisce che due elementi (domanda di sanatoria ed oblazione) chiudono la partita penale. (Rif. “*Il Sole 24 Ore*” del 29 marzo 2008)

RIFIUTI: ENTRATE IN VIGORE MISURE SPECIALI IN CAMPANIA

I Comuni della Regione Campania che non raggiungono l'obiettivo minimo di raccolta differenziata fissato dal Piano regionale dei rifiuti avranno una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

I valori fissati dal piano prevedono una raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35% entro il 31 dicembre 2009 e il 50% entro il 31 dicembre 2010.

La sanzione sarà pari rispettivamente al 25%, al 35% e al 50% dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

È quanto prevede l'art. 11 del D.L. n. 90 pubblicato nella GU n. 120 del 23 maggio 2008, contenente misure urgenti sullo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. (Rif. www.anci.it)

NUOVE REGOLE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

Il decreto previsto dal correttivo al codice dell'ambiente (D.Lgs. 4/2008) prevede nuove regole per la realizzazione delle isole ecologiche nei Comuni.



Il provvedimento indica le caratteristiche strutturali necessarie perché le isole ecologiche garantiscano sia elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, che standard di efficienza elevati. Anche l'ANCI si è dichiarata soddisfatta perché il decreto permetterà una crescita della raccolta differenziata per il ricorso a misure di semplificazione amministrativa valide in tutto il territorio italiano. (Rif. "Guida agli Enti Locali" del 19 aprile 2008 n. 16)

CORTE DEI CONTI: CONTROLLI ALLARGATI AGLI STATUTI

La Sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha proposto una delibera *omnibus* per illustrare i criteri di verifica che i magistrati contabili potranno in essere, ricostruendo, altresì, "la gerarchia delle fonti" nella disciplina dell'affidamento degli incarichi negli Enti locali.

I giudici hanno, infatti, affermato che i contratti a tempo e quelli di collaborazione coordinata e continuativa devono essere preceduti da procedure selettive.

Le direttive devono essere dettate dai regolamenti dell'ente, che, in particolare per i contratti a termine, devono coordinarsi anche con le previsioni relative alle stabilizzazioni.

I regolamenti sono di norma di competenza della Giunta, ma i principi generali devono essere fissati dal Consiglio e discendere dallo Statuto.

Su tutti questi documenti, e non solo sul regolamento degli uffici e dei servizi, deve esercitarsi il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, chiamate a questo compito dall'art. 3, comma 57, della Finanziaria 2008.

In particolare, la Corte sottolinea che i criteri e procedimenti sono analoghi a quelli che guidano il controllo sui bilanci introdotti dai commi 166 e ss. della Finanziaria 2006.

La delibera in esame spiega che si tratta di un controllo "dinamico", in cui la Corte riceve gli atti e, quando rileva profili critici, indirizza al Consiglio una pronuncia specifica per l'adozione di misure correttive.

La verifica della Corte, perciò, non rientra nel controllo preventivo di legittimità, per cui non è condizione per l'efficacia degli atti. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 12 marzo 2008)

COMMERCIO: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SUI LIMITI NUMERICI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Secondo una recente risoluzione, gli Enti locali possono prevedere criteri diversi ed alternativi rispetto a quelli numerici per la disciplina del commercio.

Le circolari e le risoluzioni adottate nell'ultimo biennio, che si riferiscono al mantenimento, a livello comunale, dei parametri numerici nella programmazione delle attività di bar e ristoranti, non suonano come una sconfessione della liberalizzazione prevista dal decreto Bersani 2 (n. 223 del 4 luglio 2006).

E' quanto si evince dalla risoluzione n. 1367 del 19 febbraio 2008 con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha dato risposta ad un quesito di un Comune siciliano che chiedeva chiarimenti sui parametri numerici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In particolare, l'Ente locale aveva chiesto se il Ministero aveva intenzione di modificare il proprio avviso in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 248/2006, a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 giugno 2007.

L'autorità aveva stigmatizzato l'atteggiamento del Ministero ritenendo che "l'esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, dall'applicazione dei principi di liberalizzazione introdotti dalla legge n. 248/2006 non può in alcun modo ritenersi giustificato da esigenze di interesse generale e costituisce un ostacolo normativo ad un corretto funzionamento del mercato".

Con la risoluzione in esame il Ministero precisa che le circolari e le risoluzioni adottate erano funzionali soltanto ad evitare conseguenze non controllabili sul mercato e sugli assetti concorrenziali che la nuova disciplina ha inteso garantire.

In pratica – sottolinea la nota – nulla "impedisce (..) agli enti competenti, anche tenuto conto del tempo trascorso, degli autorevoli pareri intervenuti e delle prime pronunce giurisprudenziali in materia, di pervenire ad una nuova e diversa interpretazione del quadro normativo risultante dal combinato disposto delle norme statali e regionali vigenti". "E' rilevabile, del resto, - conclude la risoluzione - come a seguito della emanazione della legge n. 248/2006, gli enti territoriali si stiano indirizzando verso la previsione di criteri



diversi e alternativi a quelli numerici per il rilascio delle autorizzazioni nel settore della somministrazione”.
(Rif. www.anci.it)